



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA l'istanza del 27/05/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 27/05/2015 al n.71769, con la quale la Sig.ra VARISANO ANGELINA, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 15/05/2015 ha maturato/matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione, *per massima anzianità contributiva*, in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 83777 del 23/06/2015 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, tra gli altri, che la Sig.ra ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011;
- VISTA la nota prot. n. 92800 del 09/07/2015, del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n.98071 del 21/07/2015, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/09/2015;
- VISTO il D.A. n. 7301 del 10/12/1986, registrato alla Corte dei Conti il 01/07/1987 reg.n. 16, fgl.n. 107, con il quale la predetta dipendente è stata nominata a decorrere dal 31/12/1985 nella qualifica di Assistente Amministrativo, assumendo effettivo servizio in data 31/12/1985;
- VISTO il D.A. n.2719 del 31/05/1997, di rettifica del D.A. n.7301 del 10/12/1986 nella qualifica da Assistente Amministrativo a Dirigente Amministrativo;
- VISTO il Decreto n. 2834 del 27/05/2005 vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 06/07/2005 al n. 2426, con il quale alla Sig.ra Varisano Angelina sono stati riscattati ai fini di quiescenza, anni 7 mesi 1 e giorni 15;
- VISTO il D.D.S. n.1525 del 21/04/2006, con il quale sono stati riconosciuti, ai fini di quiescenza, anni 4 mesi 0 e giorni 0 corrispondenti alla durata del corso di laurea in pedagogia;

VISTO il D.D.G. n. 5813 del 24/05/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 333 il 21/07/2004, con il quale la Sig.ra Varisano Angelina ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 10/2000, è stata inquadrata nella 3° fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO lo stato matricolare civile/militare;

CONSIDERATO che la Sig.ra alla data del 15/05/2015 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/12/1985 al 15/05/2015	29	4	16
Servizio riscattati (decreto n. 2834 del 27/05/2005)	7	1	15
Riscatto periodo DDS n.1525/2006	4	0	0
Servizio militare			
Totale	40	6	1

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/09/2015, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Varisano Angelina nata ad Agrigento il 11/07/1953, *terza fascia Dirigenziale* e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li **- 7 AGO. 2015**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N. De Luca

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

G. Stimolo



IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco

L. Giammanco